

**REVOCA DELLE DICHIARAZIONI DI ACQUISIZIONE DI
OPERE EDILIZIE ABUSIVE E DELL'AREA DI SEDIME**

(Art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 e s. m. i.)

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza di acquisizione n. 16/2017 del 03/04/2017, con la quale si acquisivano al patrimonio comunale le opere abusive realizzate
***** debitamente notificata ai sensi di legge ai sigg.:

- *****

LETTO lo stato di consistenza contenuto riportato **nell'ordinanza di acquisizione n. 16/2017 del 03/04/2017** che risulta essere il seguente: *".....omissis...entrando nel palazzo, sul terrazzo di calpestio al primo piano, avente una superficie di circa mq. OTTANTA, sul muretto perimetrale protezione, confinante con proprietà aliene è stata installata una barriera in ferro alta circa mt. UNO, e nei primi due pannelli è stato installato del plexiglass di colore bianco, inoltre è stato realizzato un piano di appoggio alto circa mt. UNO, in muratura e rivestimento in mattoncini, per una larghezza variabile di circa cm 60/80 a forma di U probabilmente da utilizzare come cucina. Dall'altro lato, sempre sul terrazzo è stato realizzato, sempre in muratura con rivestimento di mattoncini, un barbecue alto circa mt. UNO e lungo circa mt. DUE. Tutto il terrazzo si presenta pavimentato."*

LETTA la CILA n. 280/2022, presentata il 13 ottobre 2022 con Prot. Gen. n. 47881 per provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi, con verbale di chiusura dei lavori del 4 novembre 2022.

LETTA la relazione di sopralluogo Prot. Gen. n. 59970 del 19/12/2022 dove è stato accertato che *la barriera in ferro alta circa metri uno con l'installazione dei pannelli in plexiglass posti sul muretto perimetrale risulta rimossa così come il piano d'appoggio in muratura rivestito di mattoncini. Il muretto perimetrale risulta servito da piantoni in ferro. Il volume e la superficie da utilizzare come cucina risulta rimosso. Restano da rimuovere la base che copre il pavimento del terrazzo e l'impianto idraulico. Il*

barbecue in mattoncini, alto circa metri uno e lungo circa metri due non risulta ancora rimosso. Il terrazzo si presenta ancora pavimentato.

LETTA la nota Prot. Gen. n. 5828/2023 del 02/02/2023 dalla quale si evince che nel caso in esame, ritiene si possa procedere alla revoca dell'ordinanza di acquisizione n. 016/2017 del 03/04/2017 in quanto sono state rimosse tutte le opere che incrementano la superficie ed il volume, restando *in situ* solo opere rientrando nell'ambito dell'art. 6 del D.P.R. 380/01 – Edilizia libera, assorbiti dalla Cila n. 280/2022.

LETTA la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Prot. Gen. n. 58452/2024 del 19/11/2024 con la quale

*****relativamente all'abuso edilizio in esame, ovvero al ripristino dello stato dei luoghi del terrazzo scoperto, posto al primo piano del *****
*****dichiara l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi sopra descritte compreso il barbecue richiamato in sentenza, allegando il rilievo fotografico.

LETTA la relazione generale e richiesta di parere (Prot. Gen. n. 32381/2023 del 10/07/2023), inviata al Segretario Generale del Comune di Afragola in riferimento alla nota Prot. Gen. 43456/2022 del 15/09/2022 dello stesso Segretario Generale del Comune di Afragola, che illustrava l'ambito di applicazione della procedura di revoca delle ordinanze di acquisizione.

LETTA altresì la nota Prot. Gen. n. 34053/2023 del 18/07/2023 inviata dal Segretario Generale del Comune di Afragola in riscontro alla relazione Prot. Gen. n. 32381/2023 del 10/07/2023, con la quale si garantiva, che sotto il profilo della legittimità amministrativa fosse stato intrapreso il giusto procedimento.

VISTA la Sentenza n. 74 del 4 gennaio 2002 della IV Sezione del Tar Campania Napoli: *“Anche nelle ipotesi di sopraelevazione di un edificio è individuabile l'area sulla quale la sopraelevazione stessa è stata realizzata, l'area di sedime che quindi ben può essere acquisita al patrimonio comunale con le opere abusive realizzate in sopraelevazione. L'acquisizione gratuita di una sopraelevazione abusiva di un fabbricato che per la restante parte risulta legittimamente realizzato, si estende quindi esclusivamente alla parte del lastrico solare che rappresenta l'effettiva area di sedime dell'abuso, senza incidere sull'area materialmente e giuridicamente impegnata urbanisticamente dalle altre parti dell'edificio che possono essere viceversa conservate (T.A.R. Lazio sez. Latina, n. 236 del 26 marzo 1997). **Ciò peraltro non esclude che una volta demolito l'abuso, il Comune possa anche procedere alla restituzione ai precedenti titolari dell'area non avendo più interesse nel mantenerne la titolarità.**”*

CONSIDERATO che le opere abusive urbanisticamente significative sono state totalmente rimosse con il ripristino dello stato dei luoghi.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATI gli atti amministrativi contenuti nel fascicolo cartaceo e digitale di riferimento, sopra descritti, emessi dall'Ente Comunale e prodotti dalla parte privata.

LETTI gli atti sopra descritti.

VISTA l'ordinanza di acquisizione **n. 16/2017 del 03/04/2017** debitamente notificate ai responsabili.

VALUTATO che la finalità ultima del procedimento amministrativo repressivo culminato negli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dei responsabili degli illeciti edilizi è finalizzato al ripristino della legalità attraverso la rimozione dei corpi di fabbrica illegittimi realizzati sul territorio comunale.

CONSIDERATO che attualmente tutti gli abusi edilizi contestati risultano rimossi.

VALUTATO il mutamento della situazione di fatto alla quale l'atto amministrativo da revocare era riferito.

VALUTATO, altresì, dover agire per il generale interesse pubblico, onde evitare di cagionare pregiudizio all'ente comunale, in virtù dei principi base posti a fondamento dell'azione della pubblica amministrazione, quali efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed alla luce degli atti valutati, al fine di perfezionare il procedimento amministrativo sopra descritto ed in virtù del principio di autotutela previsto nella Pubblica Amministrazione per il procedimento amministrativo ritiene potersi procedere all'emissione dell'ordinanza di revoca delle ordinanze di acquisizione **n. 16/2017 del 03/04/2017**, pertanto

REVOCA

L'ordinanza di acquisizione n. 16/2017 del 03/04/2017, con la quale si acquisivano al patrimonio comunale le opere abusive realizzate*****debitamente notificata ai sensi di legge ai sigg.:

- *****

recante il seguente stato di consistenza: “.....omissis...entrando nel palazzo, sul terrazzo di calpestio al primo piano, avente una superficie di circa mq. OTTANTA, sul muretto perimetrale protezione, confinante con proprietà aliene è stata installata una barriera in ferro alta circa mt. UNO, e nei primi due pannelli è stato installato del plexiglass di colore bianco, inoltre è stato realizzato un piano di appoggio alto circa mt. UNO, in muratura e rivestimento in mattoncini, per una larghezza variabile di circa cm 60/80 a forma di U probabilmente da utilizzare come cucina. Dall’altro lato, sempre sul terrazzo è stato realizzato, sempre in muratura con rivestimento di mattoncini, un barbecue alto circa mt. UNO e lungo circa mt. DUE. Tutto il terrazzo si presenta pavimentato.”

DISPONE

che la presente sia notificata ai sigg.:

- *****

ed inoltre al

- **COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE di AFRAGOLA, Via Salicelle ex Tribunale di Afragola (NA), SEDE.**

Si comunica che il responsabile del procedimento risulta essere il Dott. Daniele Cicali presso il Servizio Edilizia Privata del Settore Urbanistica del Comune di Afragola, ubicato in via Calvanese, al Centro Servizi in Contrada Leutrec, Palazzina Corpo F, in Afragola, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e chiedere ogni informazione o chiarimento.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata è il Dott. Daniele Cicali.

Il Dirigente del Settore Urbanistica è l’Ing. Valerio Esposito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi delle leggi 1034/71 e 241/90 nel termine di gg.60 dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I provvedimenti revocati cessano di produrre ulteriori effetti dall'atto della notifica all'interessato.

Casa Comunale, 10 dicembre 2024